

CAPO ULENTE DA BOLLO

REPERTORIO N. 9825

RACCOLTA N. 2609

MODIFICHE STATUTARIE DELL' "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSI-

STENZA - A.V.I.S."

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta ottobre millenovecentoottantanove, nel mio studio in Buggiano.

Innanzi a me Alberto CARAPPELLE, notaio in Buggiano con studio in Corso Indipendenza 51, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'intervento dei testimoni per avervi il costituito con il mio consenso rinunciato.

E' PRESENTE

- BRUNI Brunero, nato a Montecatini Terme il giorno 24 ottobre 1948, domiciliato a Buggiano, frazione Borgo a Buggiano, piazza del Mercato n.5, impiegato, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell' "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.S.", con sede in Buggiano, frazione Borgo a Buggiano, piazza del Mercato 5, codice fiscale 00379050479, in forza del mandato attribuitogli dall'assemblea degli associati con mio atto del 21 aprile 1989, repertorio 9077/2408, registrato a Pescia il 4 maggio 1989 al n. 579 (serie I^).

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

PREMESSO

- che con delibera in data 21 aprile 1989 (di cui io notaio

ho redatto il verbale con l'atto sopra citato), previo riconoscimento della sua natura associativa, è stato approvato il nuovo statuto dell' "ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA - A.V.I.S.", dandosi mandato al costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione di svolgere tutte le pratiche necessarie all'ottenimento del riconoscimento ex articolo 12 del codice civile e di apportare allo statuto tutte le modifiche eventualmente richieste ai fini del riconoscimento e dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche;-----

- che con lettera della Giunta Regionale Toscana del 30 settembre 1989, protocollo 1-G/4203/3-14.3, sono stati mossi alcuni rilievi relativamente alle norme statutarie in materia di espulsione degli associati, votazioni nelle assemblee e scioglimento dell'associazione, ritenute non conformi alle disposizioni degli articoli 12 e seguenti del codice civile, e relativamente alle competenze dell' "ESECUTIVO DEL CONSIGLIO", non sufficientemente precisate;-----

- che il costituito, in adempimento al mandato conferitogli, intende uniformarsi alle indicazioni emergenti dai rilievi suddetti, modificando le norme statutarie interessate dagli stessi.-----

Tanto premesso il costituito modifica come segue gli articoli 17, 23, 41, 56, 57, 67 e 74 dello statuto dell'Associazione:-----  
"ART. 17 - L'associato può essere espulso con delibera dell'assemblea:-----



A) per morosità;

B) se, incaricato di custodire e amministrare i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualche modo ne abusa;

C) se abitualmente e con deliberato proposito turba l'ordine delle adunanze e dei servizi e si rifiuta di osservare le norme dello statuto e le prescrizioni regolamentari.";

"ART. 23 - Sono organi deliberanti:

--- il Consiglio Generale;

--- l'Assemblea Generale degli Associati.";

"ART. 41 - Il Consiglio Generale delibera in particolare su:

A) L'ammissione degli associati;" (Invariate le restanti lettere B - C - D - E);

"ART. 56 - L'Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da altri due membri nominati dal Consiglio stesso e dai Consiglieri responsabili dei vari settori.";

"ART. 57 - L'Esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Generale, avvalendosi della collaborazione del Corpo dei Volontari.";

"ART. 67 - Le assemblee straordinarie per le modifiche statutarie sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.";

"ART. 74 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di



almeno tre quarti degli associati."-----

Il testo dello statuto dell'Associazione, aggiornato con le  
modifiche di cui sopra, verrà allegato alla copia del presen-  
te atto da prodursi alle Autorità Competenti per l'iscrizione  
al Registro delle Persone Giuridiche.-----

Di questo atto io notaio ho dato lettura al costituito che lo  
ha approvato. In parte dattiloscritto da persona di mia fidu-  
cia ed in parte scritto a penna da me, occupa quattro pagine  
di un foglio.-----

FIRMATO: Brunero BRUNI; ALBERTO CARAPELLE NOTAIO (sigillo).--

REGISTRATO A PESCIA IL **15 NOV. 1989** AL N. **1366** (Serie I).--

La presente copia, composta da due fogli, è conforme al suo  
originale.-----

Si rilascia per **USO ESENTE DA BOLLO**

Buggiano, **15 NOV. 1989**

ALBERTO CARAPELLE NOTAIO.-----



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.S. - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno ventuno aprile millenovecentoottantanove, alle ore ventuno, in Buggiano, Corso Indipendenza 92, presso il poliamulatorio A.V.I.S..-----

Innanzi a me Alberto CARAPELLE, notaio in Buggiano con studio in Corso Indipendenza 51, iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----SI E' RIUNITA-----

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione della "COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.S. - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO", con sede in Buggiano frazione Borgo a Buggiano, piazza del Mercato n.5, codice fiscale 00379050479, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

Riconoscimento della natura associativa (articoli 12 e seguenti del codice civile) dell'Ente ed adozione di nuovo statuto.

-----E' PRESENTE-----

BRUNI Brunero, nato a Montecatini Terme il giorno 24 ottobre 1948, Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo che, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiede di redi

gere questo verbale.

A ciò aderendo, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti, BRU

NI Brunero, che

-----CONSTATATO-----

che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di  
statuto;

che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta;

che sono presenti sedici soci come risulta dall'elenco pre  
senze che si allega a quest'atto con la lettera "A";

che per il Consiglio di amministrazione sono intervenuti  
Bruni Brunero (Presidente), Campioni Loris, Disperati Antonel  
la, Giacomelli Alberto, Landi Piero, Fantozzi Eugenio;

che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente  
Alfio Pellegrini ed il Sindaco Pieri Sauro;

che per il Comando Volontari sono presenti Teglia Aldo,  
Nucci Fausto, Fantozzi Eugenio, Bruni Brunero, Giacomelli Al  
berto e Landi Piero,

-----DICHARA-----

validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione  
sull'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente facendo rilevare che la Compa  
gnia di Pubblica Assistenza A.V.I.S. di Buggiano, costituita,  
come noto, nella forma di Società di Mutuo Soccorso, non ha  
ottenuto né l'iscrizione nei registri di Cancelleria del Tri



tribunale di Pistoia, in quanto tale forma societaria non è prevista dal codice civile, né il riconoscimento come associazione ai sensi dell'articolo 12 del codice civile proprio in virtù della forma societaria prescelta.-----

Peraltro fa osservare, come del resto già noto ai soci per aver formato oggetto di varie discussioni informali, che l'Ente, fin dalla sua costituzione, si è atteggiato ed ha operato, nella sostanza, come un'associazione. Propone pertanto di prendere formalmente atto di ciò assumendo la denominazione di Associazione ed approvando un nuovo statuto nel testo già noto e discusso, che ricalca peraltro il precedente, salvo le modifiche formali per l'adeguamento alla normativa di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile.-----

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità-----

-----DELIBERA-----

di riconoscere la natura associativa dell'Ente adottando la nuova denominazione "Associazione di Pubblica Assistenza - A.V.I.S.";-----

di approvare il nuovo statuto che regola il funzionamento dell'associazione nel testo che si allega a quest'atto con la lettera "B";-----

di dare mandato all'organo amministrativo per svolgere tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 12 del codice civile;-----

di rinviare alla prossima assemblea ordinaria eventuali de

liberazioni in merito alle cariche associative.-----

Esaurito l'ordine del giorno l'assemblea delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per apportare a quest'atto e allo statuto le modifiche che venissero richieste per il riconoscimento e l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche e quindi si scioglie alle ore ventidue.---

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.-----

Di questo atto io notaio ho dato lettura alla parte che lo ha approvato. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a penna da me, occupa pagine quattro di fogli uno.-----

FIRMATO: Brunero BRUNI; ALBERTO CARAPPELLE NOTAIO (sigillo).--


REGISTRATO A PESCIA IL 4 MAR 1969



AL NUMERO 579 (Serie I).-----






L'anno millenovecentottantanove e questo giorno ventuno del mese di Aprile (21.4.1989), alle ore 21,00, presso la sala del Poliambulatorio di Buggiano, Corso Indipendenza n° 91, in occasione dell'Assemblea Straordinaria opportunamente riunita in seconda convocazione, dell'Associazione di Pubblica Assistenza AVIS di Borgo a Buggiano, sono presenti i seguenti Associati:

	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
 BETTARINI Alvaro		X
BRUNI Brunero	X	
CAMPIONI Loris	X	
BEDUCCI Roberto		X
DISPERATI Antonella	X	
GIACOMELLI Alberto	X	
FANTOZZI Eugenio	X	
LANDI Piero	X	
FANTOZZI Franco		X
GELLI Luigi	X	
TEGLIA Aldo	X	
PELLEGRINI Roberto	X	
STURLINI Rolando	X	
TEMPESTINI Paolo	X	
PELLEGRINI Valentino	X	
NUCCI Fausto	X	
IACOPINI Riccardo	X	
PIERI Sauro	X	
PELLEGRINI Alfio	X	



S T A T U T O

dell'Associazione di Pubblica Assistenza AVIS - Sede: BORGO A BUGGIA-  
NO - Piazza del Mercato n° 5

T I T O L O 1°

Art. 1

Questo statuto regola l'organizzazione dell'Associazione di Pubblica Assistenza con la denominazione: ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS.

Art. 2

L'Associazione ha sede a Borgo a Buggiano, Piazza del Mercato n° 5.  
Essa potrà istituire unità locali ovunque.

Art. 3

La sua durata è indefinita.

Art. 4

L'Associazione di Pubblica Assistenza AVIS, è un'associazione di cittadini interessati alla tutela della salute in ogni campo, solidariamente impegnati alla realizzazione di opere di assistenza, prevenzione ed intervento per la difesa della vita.

Art. 5

L'Associazione ha per scopi fondamentali:

- A) promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo democratico ed organizzativo delle strutture della sanità, dell'assistenza e del pronto soccorso nell'interesse della generalità dei cittadini;
- B) favorire la crescita della coscienza sanitaria e civile dei propri associati e cittadini;
- C) operare con i mezzi a propria disposizione, con l'azione dei volontari, degli associati e dei cittadini per conseguire fini generali e particolari stabiliti dagli organi statutari dell'Associazione.

Art. 6

In particolare l'Associazione svolge la sua azione per:

- A) raccogliere e trasportare i feriti e gli ammalati sia agli ospedali che al loro domicilio;
- B) prestare l'opera propria in casi di calamità pubbliche e private e in ogni caso in cui venga richiesta o sia riconosciuta l'utilità della propria opera;
- C) donazione del sangue;

D) assistenza sanitaria e domiciliare ai malati di diverso ordine ed ai bisognosi di cure;

E) attività sociali, educative e culturali.

#### Art. 7

La bandiera dell'Associazione è celeste chiaro, con la scritta in lettere dorate: "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS"; nel centro lo stemma dell'AVIS con bordi rossi e mani nere in campo bianco; sul bordo dello stemma la scritta: "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE"; dall'asta pende il nastro tricolore. La bandiera dovrà essere portata a rendere gli onori funebri ai militi ed ai consiglieri in carica defunti. Potrà essere portata a rendere gli onori funebri anche agli Associati qualora ne venga fatta richiesta da almeno tre Associati. Per qualunque Associato defunto sarà esposta nel locale sociale listata a lutto per una giornata. Potrà essere esposta e portata in tutte le occasioni che il Consiglio riterrà opportune. Non potrà mai assolutamente espossi o portarsi alle manifestazioni a carattere di parte. La bandiera non potrà uscire che accompagnata da almeno cinque Associati.

#### Art. 8

L'Associazione ha l'obbligo di portare la propria opera a tutti gli Associati e familiari a carico secondo le norme stabilite dagli organi statutari dell'Associazione.

### T I T O L O 2°

#### Patrimonio sociale, entrate, investimenti, fondi, bilanci

#### Art. 9

Il patrimonio sociale e le entrate sono costituite:

- A) dalle quote degli Associati;
- B) dai contributi degli Associati onorari e benemeriti;
- C) dalle donazioni, lasciti ed elargizioni di qualunque genere, disposte a favore dell'Associazione;
- D) dal ricavato dei servizi a pagamento e da tutte le attività che il Consiglio di Amministrazione e altri Comitati prenderanno l'iniziativa di organizzare a prò dell'Associazione.

#### Art. 10

Gli avanzi, che eventualmente si verificassero alla chiusura annuale delle varie gestioni, saranno destinati a migliorie inerenti ai servizi assistenziali ed alla costituzione di fondi di riserva.

#### Art. 11

I FONDI SOCIALI esuberanti agli immediati bisogni di cassa dovranno essere impiegati in depositi presso Istituti bancari operanti nella Valdinievole e in titoli emessi e garantiti dallo Stato. I valori ed i libretti di credito dovranno essere nominativi ed intestati all'Associazione. L'anno sociale per tutti gli effetti amministrativi ha decorrenza col primo gennaio.

#### Art. 12

L'Associazione può compiere operazioni commerciali, finanziarie e bancarie, immobiliari e mobiliari occorrenti per l'attuazione degli scopi sociali.

~~XXXXXXXXXX~~

T I T O L O     3°

#### Associati

#### Art. 13

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano dimora nel Comune o che comunque dimostrino interesse per l'Associazione, facendo domanda scritta o verbale.

#### Art. 14

Gli Associati si distinguono in:

- A) Annuali - coloro che ne facciano domanda nei modi di cui all'art. 13 e pagheranno una quota, fissata sia per l'importo che per le modalità di anno in anno dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio;
- B) Onorari - possono essere nominati Associati Onorari persone che, pur non essendo associati, si siano distinte per particolari prestazioni in favore dell'Associazione;
- C) Benemeriti - possono essere nominati Associati Benemeriti quegli associati che si siano distinti per spiccate benemerenze, acquisite in seno all'Associazione;
- D) Attivi - tutti coloro che prestano azione di volontariato nell'Associazione.

#### Art. 15

Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti, salvo le eccezioni del presente statuto. Ogni Associato Annuale ed Onorario ha l'obbligo di versare la sua quota al passaggio dell'esattore dal proprio domicilio o comunque entro il 31 Dicembre di ogni anno.

#### Art. 16

*Al. Rubino*  
*Rubino o B...*

Gli Associati possono lasciare volontariamente l'Associazione inviando al Consiglio una lettera di dimissioni.

Art. 17

Si potrà perdere la qualifica di Associato:

- A) per radiazione pronunciata dal Consiglio per morosità e per altri motivi;
- B) saranno espulsi dal Consiglio coloro che, incaricati di custodire e amministrare i fondi sociali, ne alterino la destinazione o in qualche modo ne abusino;
- C) coloro che abitualmente e con deliberato proposito turbino l'ordine delle adunanze e dei servizi e si rifiutino all'osservanza dello statuto e delle diverse prescrizioni regolamentari.

Art. 18

La radiazione e le dimissioni importano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dall'Associato.

Art. 19

Ogni Associato fisicamente idoneo è impegnato moralmente a prestare il servizio che il regolamento stabilisce.

Art. 20

Mai e per nessun motivo potranno uno o più Associati richiedere, tutto o in parte, il capitale sociale comunque costituito.

Art. 21

L'Associato espulso può essere riammesso purchè ciò avvenga dopo un anno dalla sua espulsione e abbia data prova del suo ravvedimento per i fatti commessi ed abbia adempiuto al disposto dell'art. 13.

T I T O L O 4°

Organi dell'Associazione

Art. 22

Sono Organi Consiliari:

- Il Comando dei Volontari;
- L'Assemblea dei Volontari;
- L'Attivo Generale

Art. 23

Sono Organi Deliberanti:

- L'Esecutivo;
- Il Consiglio Generale;
- L'Assemblea Generale degli Associati.

A large, handwritten signature in dark ink is written vertically on the right side of the page. Above the signature, there is a faint, circular stamp or seal, possibly an official seal of the association, though the details are illegible due to fading.

Volontari

Art. 24

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Corpo dei Volontari.

Art. 25

Il Volontario o Milite è quel cittadino, senza distinzione di sesso, che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la salute e il soccorso, mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione di Pubblica Assistenza AVIS, una parte del proprio tempo per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari. Egli si prodiga con iniziativa, disciplina e spirito solidale nell'eseguire i servizi e compiere quanto, nell'ordine delle sue possibilità, viene richiesto per lo sviluppo delle attività del Corpo Sociale e del Corpo dei Volontari.

Art. 26

La prestazione volontaria è a titolo gratuito. Il volontario è tenuto ad osservare scrupolosamente il regolamento del Corpo.

Art. 27

Possono far parte del Corpo dei Volontari o Militi quei cittadini, ovunque residenti, senza distinzione di sesso, idee, religione, razza, che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite ed abbiano accolta la domanda dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Art. 28

L'Assemblea dei Volontari e delle volontarie viene convocata per la discussione generale degli orientamenti e la elaborazione dei programmi operativi delle attività, delle iniziative e dei servizi per i quali in genere è richiesta la loro partecipazione, al fine di applicare nel miglior modo possibile e con la più grande partecipazione le decisioni delle Assemblee Generali e del Consiglio.

L'Assemblea viene convocata dal Comando, dal Consiglio o su richiesta scritta di un terzo dei Volontari.

Art. 29

Esclusivamente ai Volontari compete l'elezione del "Comando dei Volontari" secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 69.

Art. 30

Quando si constata il non funzionamento del servizio o una carenza operativa nel Comando, il Consiglio Generale o un terzo dei Volon-

*[Circular stamp and handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

tari possono chiedere una elezione straordinaria dei Volontari per il rinnovo del Comando; anche questa elezione si terrà con le modalità stabilite dall'art. 69.

#### Art. 31

Il Comando dei Volontari è l'organo ausiliare esecutivo che segue il lavoro del personale e il contributo dei Volontari per quanto attiene lo svolgimento dei servizi; dirige e coordina ogni attività nel perseguimento dei compiti generali e particolari fissati dagli organi statutari dell'Associazione.

#### Art. 32

Il Comando dei Volontari, formato da sette elementi, nomina nel suo seno un Responsabile secondo il regolamento e le diverse esigenze. Gli incarichi ed ogni variazione successiva vengono comunicati per scritto al Consiglio Generale.

#### Art. 33

Il responsabile dei Volontari fa parte di diritto del Consiglio Generale. La sostituzione o la rinuncia alla suindicata carica del Comando dei Volontari implica la decadenza e la immediata surrogazione nel Consiglio Generale con la persona di nuova nomina. L'assenza parziale o totale del Responsabile del Comando dei Volontari non impedisce in alcun modo il regolare andamento dei lavori del Consiglio Generale.

### T I T O L O 6°

#### L'Attivo Generale

#### Art. 34

L'Attivo Generale è il massimo organo di consultazione e di coordinamento fra il Comando dei Volontari e il Consiglio Generale, i Comitati di sezione e le Commissioni operative per la definizione dei piani operativi concreti e il rendiconto periodico sui risultati raggiunti nel lavoro. 1/Adde



#### Art. 35

L'Attivo Generale viene convocato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne ravveda la necessità da parte del Consiglio.

### TITOL@ 7°

#### Il Consiglio Generale

#### Art. 36



Il Consiglio Generale è l'organo deliberante che ha compiti di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita dell'attività dell'Associazione. Esegue i deliberati dell'Assemblea Generale degli Associati, cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro particolareggiata attuazione.

#### Art. 37

Il Consiglio Generale è composto da nove membri, di cui: quattro sono eletti dalla generalità degli Associati; quattro sono eletti dal corpo dei Volontari e si configurano con i quattro più votati per il Comando compreso il Responsabile; uno è donatore AVIS - Gruppo di Buggiano e viene nominato dal Consiglio del Gruppo stesso.

#### Art. 38

Nell'elezione generale, cui partecipano tutti gli Associati in regola con le quote sociali, vengono scelti con voto segreto e preferenziale i primi quattro consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti e via di seguito.

#### Art. 39

Il Consiglio Generale nomina nel suo seno:

- un Presidente;
- un Vice-Presidente;
- un Segretario;
- un Amministratore;
- un Cassiere;
- un Incaricato per i servizi di ricreazione e iniziative sociali;
- un Incaricato per i servizi generali;
- un Incaricato per i rapporti con personale e volontariato.

Tutte le nomine e le variazioni effettive devono essere portate a conoscenza tramite comunicato da affliggersi all'Albo dell'Associazione.

#### Art. 40

Tutti i Consiglieri, nominati dal Comando, dalle elezioni e dall'AVIS, hanno voto deliberativo. Le sedute del Consiglio Generale sono di norma pubbliche. Tutti possono assistervi senza intervenire, se non richiesti.

#### Art. 41

Il Consiglio Generale delibera in particolare su:

*Handwritten signature: Bruno B...*



- A) l'ammissione, la riammissione e l'espulsione degli Associati;
- B) lo stanziamento delle spese di amministrazione. Presenta ogni anno lo stato delle entrate e delle uscite, formula preventivi e consuntivi;
- C) la nomina degli esattori;
- D) mancanze gravi nell'espletamento dei servizi e relativi provvedimenti;
- E) gli orientamenti particolari per ogni lavoro e servizio da effettuare.

Art. 42

Il Consiglio deve presentare entro un mese dalla sua nomina all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno che disciplinerà dettagliatamente tutto il servizio che gli scopi dell'Associazione richiedono, specificandone la forma, la portata, i mezzi da impiegarsi e tutta l'organizzazione in genere.

Art. 43

La copia dello statuto e del regolamento dovrà stare affissa nel locale sociale.

Art. 44

Il Consiglio si interessa del buon andamento dell'Associazione ed esercita tutti gli atti ad esso devoluti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 45

Il Consiglio, dopo la sua scadenza, disimpegnerà solo l'ordinaria amministrazione fino alle elezioni delle nuove cariche.

Art. 46

Il Consiglio verrà convocato una volta la settimana e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando più consiglieri propongono al Presidente la necessità della convocazione.

Art. 47

Per la validità delle sedute del Consiglio Generale è sufficiente la presenza di cinque membri più il Presidente. Le sue deliberazioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei presenti. La votazione è segreta quando si richiede dalla maggior parte del Consiglio; in ogni altro caso è fatta per appello nominale o per alzata di mano.

Art. 48

*Alf. Scipio*  
*Anna Maria*

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione in giudizio e fuori; in sua assenza lo è il Vice-Presidente. Firma gli atti e i documenti sociali ed ha la sorveglianza su tutte le funzioni dell'Associazione.

Art. 49

Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle adunanze di Consiglio; protocolla e custodisce i documenti dell'Associazione. Cura la predisposizione delle delibere del Consiglio, le controfirma e provvede in maniera che esse siano rese operanti e conosciute a tutti gli effetti.

Art. 50

L'Amministratore emette e controfirma, a seguito, delle deliberazioni del Consiglio, i mandati di entrata e di uscita; è responsabile del registro giornale e fa quanto altro gli viene attribuito dal Consiglio in ordine ai programmi di attività economiche, con la predisposizione dello scadenario delle uscite e delle entrate, con la valutazione corrente della situazione e delle prospettive finanziarie. Controlla l'andamento economico generale e propone le iniziative in ordine allo sviluppo dei servizi dell'Associazione.

Tutela il patrimonio finanziario fisso, mobile e dei mezzi dell'Associazione. Nella sua attività è coadiuvato dal CASSIERE.

Art. 51

Il Cassiere esige e paga, dietro deliberazione del Consiglio, i mandati di entrata e di uscita firmati dall'Amministratore e dal Presidente. Tiene il registro di cassa. E' soggetto a verifica di cassa, sempre quando il Consiglio lo ritenga opportuno.

Art. 52

L'Addetto ai servizi di ricreazione e iniziative sociali è responsabile di tutte le attività e manifestazioni inerenti al servizio stesso.

Art. 53

L'Incaricato ai servizi generali segue le attività del Comando dei Volontari per le diverse attività. Controlla il lavoro delle squadre operative per i diversi tipi di assistenza di pronto soccorso extra-ospedaliero, d'intervento domiciliare e sanitario. Egli controlla e formula le statistiche dei servizi, predispone i programmi d'intervento nel territorio e le migliorie dei mezzi <sup>tecnici</sup> per adeguarli alle

necessità.

Art. 54

L'Incaricato per i rapporti col personale e il volontariato segue l'applicazione dei compiti stabiliti e previsti dal Consiglio.

Esamina le richieste del personale e del volontariato. Propone le misure atte a favorire la collaborazione fra il personale e il volontariato e il Consiglio, come pure controlla il buon andamento dei servizi in ordine al personale e volontariato e alle necessità dell'Associazione.

Art. 55

Il Consiglio Generale è l'organo decisionale e deliberante dell'Associazione nel tempo fra le Assemblee Generali degli Associati. Esso dura in carica tre anni. Alle disposizioni impartite sono tenuti ad attenersi strettamente il personale e il corpo volontario.

T I T O L O 8°

L'Esecutivo del Consiglio

Art. 56

L'Esecutivo provvede sulle necessità ordinarie e particolari attorno alle questioni già predisposte o deliberate dal Consiglio Generale. Esso porta avanti le iniziative fra due riunioni del Consiglio Generale.

Art. 57

L'Esecutivo è composto dal Presidente e da due membri nominati dal Consiglio. L'Esecutivo si avvale della collaborazione dei Consiglieri responsabili di diversi settori di lavoro e del corpo volontario che vengono regolarmente consultati su ogni norma che li riguarda.

T I T O L O 9°

Sindaci Revisori

Art. 58

I Sindaci, in numero di due effettivi e un supplente, tutti estranei al Consiglio, vengono nominati dall'Assemblea Generale e stanno in carica tre anni. Essi sorvegliano l'amministrazione dell'Associazione, rivedono i libri, i conti e i bilanci annuali, firmandoli. All'Assemblea presentano una relazione scritta sull'an-



*Mano Penna*

damento amministrativo dell'Associazione.

T I T O L O 10°

Assemblea generale degli Associati - Elezioni generali - Modifiche allo Statuto.

Art. 59

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. In quella sede con votazione vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio e tutto il corpo sociale. L'Assemblea deve svolgersi con la partecipazione del massimo numero di Associati possibile, stante le forme normali della propaganda diffusiva, in sede appropriata e per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori.

Art. 60

Le adunanze di Assemblea generale sono ordinarie o straordinarie. L'Assemblea ordinaria avrà luogo nel periodo tra il 31 Gennaio e il 31 Marzo di ogni anno. La straordinaria tutte le volte che il Consiglio lo riterrà necessario o quando sia richiesta da almeno un decimo degli Associati, con domanda scritta e motivata.

Art. 61

Nell'Assemblea ordinaria verrà presentato all'approvazione il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci dovranno essere esposti nella sede sociale almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

Art. 62

Le Assemblee saranno convocate con avvisi affissi al pubblico, per tanti le indicazioni degli affari da trattare almeno tre giorni prima della convocazione.

Art. 63

Le adunanze saranno valide in prima convocazione quando intervengono almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, che potrà aver luogo un'ora dopo, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Art. 64

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano e per appello nominale, o, a richiesta della maggioranza, a scrutinio segreto; l'appello nominale dovrà essere richiesto da almeno cinque associati.

*Comitato*  
*Bonanno*

Art. 65

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli assenti.

Art. 66

Nelle adunanze di Assemblea non potranno trattarsi affari non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 67

Nelle Assemblee straordinarie, con le stesse modalità sopra descritte, potranno deliberarsi anche le modificazioni al presente statuto; le deliberazioni non saranno valide se non accoglieranno il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti, o per referendum a maggioranza fra tutti gli Associati.

Art. 68

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e Comando hanno luogo ogni tre anni. La Commissione elettorale unica viene nominata nell'Assemblea generale ordinaria ed è composta di tre membri effettivi e un supplente. La Commissione nomina successivamente il suo Presidente.

Art. 69

Entro tre settimane dalla sua nomina, la Commissione elettorale accoglie le candidature dei volontari, organizza ed effettua l'elezione del Comando dei Volontari. Ogni candidatura deve essere accompagnata dalla firma di tre volontari. All'atto della votazione, i volontari potranno esprimere un massimo di quattro preferenze. Le schede saranno messe a disposizione dalla Commissione elettorale e porteranno i nomi dei candidati in ordine alfabetico. Risulteranno eletti: sette volontari che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di dimissioni subentrano i non eletti fino ad un massimo di quattro sostituzioni.

- Entro quattro settimane dalla nomina la Commissione elettorale provvede ad accogliere le candidature a Consigliere generale di un qualunque associato, presentate da almeno tre firme di associati e a verificarle. Respinge la candidatura se non regolare, dando tempo tre giorni per la regolarizzazione. Al termine del periodo stabilito compila la lista dei candidati in ordine alfabetico per l'elezione con voto preferenziale.
- Entro sei settimane dalla nomina, la Commissione elettorale dovrà organizzare ed effettuare le elezioni per la nomina a Consigliere

Art. 70

La Commissione Elettorale metterà a disposizione del seggio un quantitativo sufficiente di schede, che saranno timbrate e controfirmate dal responsabile del seggio. La Commissione elettorale stabilirà le date delle elezioni, la sede opportuna per le votazioni, l'orario di apertura del seggio e ne darà massima conoscenza al corpo sociale. Ogni Associato elettore ha la possibilità di esprimere preferenze fino ad un massimo di quattro. Oltre questo numero la scheda sarà annullata.

Art. 71

La Commissione Elettorale prende le decisioni a maggioranza e nel caso di dimissioni dei suoi membri effettivi li ~~sostituisce~~ a tutti i diritti con il supplente in base ai voti preferenziali. Il supplente coadiuva il lavoro della Commissione, ma non ha diritto al voto.

Art. 72

Terminate le operazioni di voto segreto, cui partecipa ogni associato in regola con il pagamento delle quote sociali, la Commissione Elettorale procede al conteggio delle preferenze e compila il verbale delle elezioni; poi provvede alla proclamazione degli eletti al Consiglio e l'ordine dei candidati non eletti con le relative preferenze. Il verbale sarà affisso nella sede sociale.

Art. 73

Il personale dipendente non può assumere incarichi elettivi nell'ambito dell'Associazione o nelle attività collaterali.

T I T O L O 11°

Scioglimento dell'Associazione

Art. 74

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato in Assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso mandato a tutti gli associati in regola con i pagamenti. L'Assemblea non sarà valida se non interverranno almeno due terzi degli Associati iscritti.

Art. 75

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in nessun caso ripartito fra gli Associati e sarà erogato all'AVIS - Gruppo di Buggiano.

Art. 76


L'Associazione fa parte della Federazione Nazionale e della Unione Regionale Toscana delle Associazioni di Pubblica Assistenza e ne segue quegli orientamenti che ritiene idonei al raggiungimento dei propri fini.

Art. 77

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla vigente Legge.

1/Adde "Ne fanno parte di diritto i membri del Consiglio Generale, del Comando dei Volontari e dei Comitati di Sezione. Questi ultimi possono essere eletti dai volontari delle singole sezioni - ove istituite -, nell'ambito dei volontari medesimi, e svolgono funzioni analoghe a quelle del Comando dei Volontari limitatamente alle sezioni. Fanno parte dell'Attivo Generale anche le Commissioni operative, che possono essere nominate dal Consiglio Generale con compiti consultivi ed operativi per materie specifiche. (postilla approvata)

*Antonio Pini*  
*Antonio Pini*



Questa copia composta da dieci fogli è conforme al suo originale.

Si rilascia per *[Faint illegible text]*

Buggiano, *[Faint illegible text]* 16. 1989

ALBERTO CARAPPELLE NOTAIO

*[Handwritten signature]*  
*[Faint circular stamp]*